TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

_____

Giudice dr. Edmondo Cacace

Verbale dell'udienza del 17 novembre 2026

procedura iscritta al r.g. n. 25765 [redacted]

È presente per la ricorrente [redacted] s.r.l. l'avv. Roberto Viola, il quale rappresenta la regolarità delle notifiche a tutti i creditori [redacted] e chiede confermarsi le misure protettive generali richieste, e cioè divieto temporaneo di instaurazione o prosecuzione delle azoni esecutive e/o cautelari e dell'eventuale richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, nonché concedersi per la stessa durata delle misure protettive di cui si chiede conferma per 120 giorni la misura cautelare verso [redacted] di non estinguere il rapporto di conto corrente e di non revocare il fido fino a 50mila euro su di esso operante, trattandosi di elemento necessario per la vita dell'impresa. Precisa che allo stato non risultano instaurate azioni esecutive, cautelari o di liquidazione giudiziale e che la richiesta ha una finalità meramente protettiva e funzionale ad un sereno svolgimento delle trattative.

Evidenzia che la società ha una debitoria di quasi 300mila euro, che il fatturato annuale è superiore e che allo stato la società genera utili. Il piano è della durata di cinque anni, si articola mediante una transazione fiscale con l'erario che è il debitore quantitativamente principale e che vi l'intenzione di soddisfare ampiamente i creditori sia privilegiati (per circa 86%) che chirografari (per circa 69%). La società lavora nel campo dell'e-*commerce*, ha sede in Napoli alla via Nuova Casoria e ha un dipendente.

In riferimento alla richiesta cautelare precisa che in caso di accoglimento rinuncia alle spese del giudizio.

È presente l'esperto nominato dalla camera di commercio, dott.ssa [redacted] la quale conferma la regolarità delle notifiche a tutti i creditori e la sostanziale correttezza della prospettazione patrimoniale della ricorrente. Evidenzia che la stessa è affetta principalmente da problemi di liquidità, in ragione del ritardo dei pagamenti, ma che non appare una impresa in crisi strutturale o irreversibile. Si riporta pertanto al parere favorevole reso rispetto alla conferma delle misure protettive richieste e anche alla concessione del provvedimento cautelare che, per la breve durata del medesimo, non appare idoneo a pregiudicare le ragioni di Unicredit.

Evidenzia che il piano industriale, benché forse eccessivamente ottimistico nelle soluzioni di pagamento proposte, sembra allo stato più vantaggioso rispetto alle alternative liquidatorie, sia nel caso di cd. vendita atomistica sia nel caso di cessione dell'azienda.

Il Giudice

Esaminato il ricorso introduttivo, la domanda in esso formulata, di conferma delle misure protettive, e la documentazione versata in atti dal ricorrente debitore;

analizzata altresì la richiesta cautelare formulata nei confronti del solo creditore Uncredit s.p.a.;

letti gli artt. 18 ss. c.c.i.i. e 669-*bis* ss. c.p.c.;

rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale con tutti gli interessati, come confermato dall'esperto nominato dalla camera di commercio;

esaminato il parere reso da quest'ultimo, favorevole alla conferma delle misure protettive in ragione dell'adeguatezza del prospettato progetto di risanamento, del fatto che l'alternativa liquidatoria non appare allo stato più vantaggiosa per i creditori;

rilevato, del resto, che non emerge contrarietà alla richiesta conferma da parte del ceto creditorio;

ritenuto che non si evincono fondate ragioni per rigettare la domanda, volta al risanamento imprenditoriale e quindi alla conservazione di posti di lavoro e alle capacità della ricorrente di produrre ricchezza (e anche conseguente gettito fiscale);

rilevato che la domanda di conferma delle misure protettive si limita al divieto temporaneo di instaurazione e prosecuzione della azioni esecutive e/o cautelari verso il patrimonio della debitrice, nonché di divieto parimenti temporaneo di apertura della liquidazione giudiziale e che il difensore ha rappresentato comunque che allo stato non risulta pendente alcuna di tali iniziative;

considerato che al presente procedimento, strutturato come parentesi di giurisdizione all'interno di un percorso conciliativo meramente privatistico, non si applichi la cd. sospensione feriale dei termini processuali e che in esso non sia prevista una pronuncia sulle spese;

ritenuto che non risultano pendenti richieste di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ricorrente e che ciò induca, all'interno dei margini di discrezionalità concessi dall'ordinamento, ad accogliere la richiesta di conferma per la durata di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto con richiesta di applicazione delle misure (art. 18 I e III co. c.c.i.i.);

considerato che la richiesta di concessione di una misura cautelare necessiti del positivo accertamento dei requisiti costitutivi della medesima, il cd. *fumus boni juris* ed il cd. *periculum in mora*;

rilevato che la parte convenuta, Unicredit s.p.a., non si è costituita in giudizio e non ha quindi rappresentato la propria contrarietà alla richiesta;

esaminato il parere favorevole espresso dall'esperto anche in ordine a tale misura cautelare;

considerato quanto esposto e documentato in riferimento alla necessità dell'operatività del fido bancario, anche alla luce dei non elevati valori del fatturato, degli utili e della debitoria complessiva;

ritenuto che la richiesta non sia idonea a pregiudicare concretamente gli interessi del creditore Un[redacted] sia per la breve durata della misura cautelare sia per la non elevata esposizione del fido;

considerato che la parte ricorrente rinuncia alle spese del giudizio cautelare;

P.Q.M.

1) Accoglie la richiesta avanzata dalla parte ricorrente e conferma le misure protettive;

2) Dispone la durata di tali misure per 120 giorni;

3) Accoglie la richiesta cautelare avanzata dalla parte ricorrente nei confronti di Uni[redacted]

4) Dispone che per la medesima durata di 120 giorni Unicredit s.p.a. non receda dal contratto di conto corrente, non estingua il conto corrente in essere con la società ricorrente e non revochi o riduca l'affidamento su di esso previsto.

Il Giudice

dr. Edmondo Cacace